



TESTO LEGGE N. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi	EMENDAMENTI ALLA LEGGE 3270 (presentati in data 18 luglio 2012)
<p style="text-align: center;">Art. 1. (Oggetto e definizioni)</p> <p>1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.</p> <p>2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. (Oggetto e definizioni)</p> <p>«All'art. 1, comma 2, sono soppresse le parole «O di opere» e le parole «o comunque con il concorso di questo».</p> <p>Sen. PARAVIA – PDL</p> <p>Al comma 2, dopo le parole "con esclusione delle attività riservate per legge" sono inserite le parole "ovvero per le quali è riconosciuta competenza specifica dagli ordinamenti professionali esistenti".</p> <p>Sen. Benedetti Valentini –PDL</p> <p>Al comma 2, dopo le parole "con esclusione delle attività riservate per legge" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le quali è riconosciuta competenza specifica dagli ordinamenti professionali esistenti".</p> <p>Sen. SPADONI URBANI - PDL</p> <p>«All'art. 1, comma 2, dopo le parole «con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile»», sono aggiunte le seguenti: «delle attività tipiche e caratterizzanti delle professioni organizzate in ordini».</p> <p>Conseguentemente, all'art. 2, comma 5, le parole «relative a» sono sostituite dalle seguenti «riservate, caratteristiche o tipiche di».</p> <p>Sen. Messina –PDL</p> <p>Al comma 2 dopo le parole "dell'articolo 2229 del codice civile, " aggiungere le seguenti parole: ",delle attività in ambito sanitario, "</p> <p>Sen. IZZO – PDL</p>



All'articolo 1 comma 2, dopo le parole "del Codice civile" aggiungere le seguenti "delle professioni sanitarie regolamentate di cui alla legge 1 febbraio 2006 n. 43".

Sen. Boldi – LNP

Sen. Cagnin – LNP

Al comma 2, dopo le parole «dell'articolo 2229 del codice civile,», sono aggiunte le seguenti: «delle attività sotto il controllo del Ministero della Salute,».

Sen. GARRAFFA – PD

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai fini della presente legge per "professione non organizzata in ordini e collegi", di seguito denominata "professione", si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque, con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie regolamentate di cui alla legge 1 febbraio 2006 n. 43 e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative."

Sen. De Lillo – PDL

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della presente legge, per «servizio intellettuale, si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge ai professionisti iscritti in albi e delle attività professionali caratteristiche contemplate negli ordinamenti professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, nonché delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative."

Sen. Paravia – PDL



<p>3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.</p>	<p>All'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La prestazione del servizio intellettuale d'opera è libera e fondata sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento pubblico degli utenti e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del prestatore del servizio.</p> <p>Sen. Paravia – PDL</p> <p>Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di: a) tutelare gli interessi generali sui quali incide l'esercizio professionale; b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione; c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; d) tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista; e) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività; f) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.</p> <p>Sen. BUGNANO – IDV</p>
<p>4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.</p> <p>Nell'ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.</p>	<p>All'articolo 1, comma 4 le parole "La professione è esercitata" sono sostituite con le seguenti: "Il servizio intellettuale può essere esercitato"; conseguentemente la parola: "professionista" è sostituita con le seguenti: "prestatore del servizio".</p> <p>Sen. Paravia – PDL</p>

**Art. 2.
(Associazioni professionali)**

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

**Art. 2.
(Associazioni professionali)**

All'art. 2, comma 1, le parole «diffondere tra essi il rispetto delle regole deontologiche» sono sostituite dalle seguenti: «garantire il rispetto delle regole deontologiche».

Sen. Messina - PDL

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1.bis Le associazioni professionali in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge sono riconosciute, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che esperisce la procedura ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, numero 206, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro competente per materia o settore di attività, entro sessanta giorni dalla richiesta"

Sen. Mugnai - PDL



4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.

«7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare per quanto applicabili le prescrizioni di cui all'articolo 5, è pubblicato presso il Ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.»

Sen. TOMASELLI – PD

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il registro delle Associazioni professionali, di seguito denominato "Registro", al quale sono iscritte le associazioni riconosciute secondo le procedure previsto dalla presente legge".

Sen. Mugnai – PDL



	<p>Sostituire il comma 7 con i seguenti:</p> <p>«7. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è tenuto il registro delle associazioni professionali di cui al presente articolo, di seguito denominato "Registro", che hanno come scopo la garanzia dei requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività.</p> <p>7-bis. Il registro è istituito con decreto ministeriale e contiene: a) i dati identificativi dell'associazione; b) lo statuto e il codice etico; c) le generalità dei componenti degli organi di gestione e rappresentanza; d) la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione.</p> <p>7-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti che le associazioni devono possedere per l'iscrizione nel registro nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) la costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;</p> <p>b) l'adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;</p> <p>c) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;</p> <p>d) un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;</p> <p>e) la previsione dell'obbligo della formazione</p>
--	--



	<p>permanente; f) la diffusione su tutto il territorio nazionale; g) la mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima. h) il venire meno dei requisiti di cui alle lettere precedenti determina la cancellazione dell'associazione dal registro, con conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.</p> <p>7-quater. Con il medesimo decreto di cui al comma 7-ter sono stabilite le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero Sviluppo economico.>> Sen. BUGNANO – IDV</p> <p>Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: "Art. 2 bis- Articolazione territoriale delle associazioni 1. Le Regioni definiscono le modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute". Sen. Mugnai – PDL</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. (Forme aggregative delle associazioni)</p> <p>1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.</p> <p>2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.</p> <p>3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. (Forme aggregative delle associazioni)</p> <p>All'articolo 3, comma 1, la parola "professionali" è soppressa. Sen. Paravia – PDL</p> <p>All'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente: « Le forme aggregative, su mandato delle singole associazioni, possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni» Sen. Paravia - PDL</p>



<p>della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4. (Pubblicità delle associazioni professionali)</p> <p>1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.</p> <p>2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. (Pubblicità delle associazioni professionali)</p> <p>All'articolo 4, la rubrica è sostituita dalla seguente: ("Pubblicità delle associazioni") Sen. Paravia – PDL</p> <p>All'articolo 4, comma 1, la parola professionali è soppressa; conseguentemente le parole «e di qualificazione professionale» sono soppresse. Sen. Paravia – PDL</p> <p>Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3. A garanzia della qualità dei servizi resi e della tutela dei consumatori e utenti si istituisce un comitato per la promozione di un modello di verifica, di indirizzo e sorveglianza, condiviso e accettato dalle associazioni professionali, dalle loro forme aggregative e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori. L'attestato di qualità e di competenza di cui al comma 1, la definizione di protocolli di conciliazione paritetica e aggiornamento dei codici di condotta di cui all'articolo 5 comma 2, lettera a), la pubblicità di cui all'articolo 4 e la formazione permanente di cui all'articolo 2 comma 3, sono promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2 o</p>



	<p>dalle aggregazioni di cui all'articolo 3, con proprie risorse, tramite specifici progetti di autoregolazione e condivisione sociale, aperti alla partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori.</p> <p>4. A garanzia e tutela dei consumatori le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della presente norma devono stipulare obbligatoriamente idonea copertura assicurativa.».</p> <p>Conseguentemente all'art. 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo quanto disposto al comma 4, dell'articolo 2.».</p> <p>Sen. Armato - PD</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5. (Contenuti degli elementi informativi)</p> <p>1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) atto costitutivo e statuto;b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;d) struttura organizzativa dell'associazione;e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;f) assenza di scopo di lucro. <p>2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della	<p style="text-align: center;">Art. 5. (Contenuti degli elementi informativi)</p> <p>All'articolo 5, comma 1, la parola "professionali" è soppressa; conseguentemente alla lettera a) del comma 2, la parola "disciplinari" è soppressa.</p> <p>Sen. Paravia – PDL</p> <p>Art. 5 Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: "eventuali".</p> <p>Sen. BUGNANO - IDV</p> <p>Art.5 Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "all'eventuale obbligo" con le seguenti: "all'obbligo".</p> <p>Sen. BUGNANO - IDV</p> <p>Art.5 Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">1) alla lettera c), sostituire le parole "tre regioni" con le seguenti: "dieci regioni"; <p>Conseguentemente</p> <ul style="list-style-type: none">2) alla lettera e), dopo la parola: "eventuale", inserire le seguenti: "e facoltativo".



<p>necessaria autonomia;</p> <p>b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;</p> <p>c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;</p> <p>d) la presenza di una struttura tecnicoscienza dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;</p> <p>e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;</p> <p>f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.</p>	<p>Sen. BUGNANO – IDV</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. (Autoregolamentazione volontaria)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. (Autoregolamentazione volontaria)</p> <p>Sopprimere l'articolo. Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere le seguenti parole: "6, comma 4".</p> <p>Sen. GIAMBRONE – IDV</p> <p>L'articolo 6 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art.6 Norme tecniche</p> <p>1. La qualificazione della prestazione si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.</p> <p>3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio della singola attività e ne assicurano la qualificazione.</p> <p>4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei prestatori dei servizi di cui all'art. 1 e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica</p>



<p>1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.</p> <p>2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.</p> <p>3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.</p> <p>4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.</p>	<p>UNI. Sen. Paravia – PDL</p> <p>All'articolo 6 inserire all'inizio del comma 1 il seguente periodo: "1. In assenza di un quadro normativo nazionale o regionale,".</p> <p>Sen. Mugnai – PDL</p> <p>Art.6 Al comma 1, sostituire le parole "anche indipendentemente dall' adesione" con le seguenti: "previa adesione". Sen. BUGNANO – IDV Sen. Giambrone - IDV</p> <p>Art.6 Al comma 3, sostituire la parola: "assicurano" con la seguente:" favoriscono" Sen. BUGNANO – IDV Sen. Giambrone - IDV</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. (Sistema di attestazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7. (Sistema di attestazione)</p> <p>L'articolo 7 è sostituito dal seguente: Art. 7. (Sistema di attestazione)</p> <p>I. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi, le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti,</p>



<p>1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;f) all'eventuale possesso da parte del	<p>previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio del servizio ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile;f) all'eventuale possesso da parte dell'iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. <p>2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1.</p> <p>Sen. Paravia – PDL</p> <p>Articolo 7 al comma 1, lettera e) eliminare la parola "eventuale".</p> <p>Sen. Mugnai – PDL</p> <p>Art. 7 Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "eventuale", inserire le seguenti: "e facoltativo".</p> <p>Sen. Giambrone – IDV Sen. BUGNANO -IDV</p>
--	---



<p>professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.</p> <p>2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.</p>	
<p>Art. 8. (Validità dell'attestazione)</p> <p>1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.</p> <p>2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.</p>	<p>Art. 8. (Validità dell'attestazione)</p> <p>All'articolo 8, comma 1, la parola "professionista" è sostituita con le seguenti "prestatore del servizio"; conseguentemente la parola "professionale" è soppressa, nonché al comma 2 la parola "professionista" è sostituita con le seguenti "prestatore del servizio"; mentre la parola "professionale" è soppressa.</p> <p>Sen. Paravia - PDL</p>
<p>Art. 9. (Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)</p> <p>1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.</p>	<p>Art. 9. (Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)</p> <p>Sopprimere l'articolo.</p> <p>Sen. BUGNANO - IDV</p> <p>All'articolo 9, comma 1 la parola "professionali" è soppressa; conseguentemente la parola "professionalità" è soppressa.</p> <p>Sen. Paravia - PDL</p>



<p>2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.</p>	<p>«All'art. 9, il comma 2 è soppresso». Sen. Messina – PDL</p> <p>Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, non possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.»> Sen. GIAMBRONE - IDV Sen. BUGNANO – IDV</p> <p>All'articolo 9, comma 2 la parola "professionista" è sostituita con le seguenti: "prestatore del servizio"; conseguentemente le parole "la singola professione" sono sostituite con le seguenti: "l'attività svolta". Sen. Paravia - PDL</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10. (Vigilanza e sanzioni)</p> <p>1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10. (Vigilanza e sanzioni)</p> <p>Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: "Art. 10 bis - Delega al governo in materia previdenziale</p> <p>1. Il governo, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti commissioni parlamentari da emanarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione, è delegato ad adottare, entro sei</p>



	<p>mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di individuare più efficaci forme di tutela previdenziale ai soggetti non iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a. Carattere interprofessionale della gestione previdenziale;</p> <p>b. Determinazione della contribuzione previdenziale in coerenza con la disciplina della gestione separata".</p> <p>Sen. Mugnai – PDL</p>
<p>Art. 11. (Clausola di neutralità finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Art. 11. (Clausola di neutralità finanziaria)</p>